



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n.12341/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VI Commissione  
Consiliare

Al Presidente della II Commissione  
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.**  
**( Reg. Gen. n. 457)**

Ad iniziativa dei consiglieri Pietro Giuseppe Maisto e Gennaro Salvatore  
Depositata il 20 maggio 2013

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 03 GIU. 2013  
2102/2013/80

**IL PRESIDENTE**  




Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Al Segretario Generale  
Dott. Fernando De Angelis

**Prot. Gen. 2013.0012341/A**

Del 21/05/2013 09:56:33

Da: CR A SERASS

SEDE

Prot. n. 265 del 20.05.2013

Oggetto: trasmissione proposta di legge

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Proposta di Legge "Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà" a firma dei Consiglieri Pietro Giuseppe Maisto e Gennaro Salvatore.

Cordiali saluti.

Napoli, 20.05.2013

Il Consigliere Regionale  
Pietro Giuseppe Maisto

20 05 13  
Mod. 1  
Sen. Assemblea



*Consiglio Regionale della Campania*

## Proposta di Legge

Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in  
situazione di difficoltà



*Consiglio Regionale della Campania*

## RELAZIONE

Nell'ultimo anno, nella Regione Campania ci sono state 11.289 separazioni e 4.122 divorzi, dati questi che dimostrano che un matrimonio su tre fallisce. E' d'obbligo quindi intervenire e promuovere azioni volte a favorire il mantenimento di un rapporto sereno ed equilibrato dei figli con entrambi i genitori anche dopo la separazione o il divorzio. I maggiori problemi in una coppia in fase di separazione sono soprattutto di natura economica, ma l'assegnazione dei figli e della casa coniugale restano i nodi più difficili da risolvere. Questa proposta di legge è volta a garantire le condizioni necessarie per svolgere il ruolo genitoriale, la conduzione di una vita dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa attraverso la realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio e ad interventi a sostegno del reddito, per i primi 12 mesi, finalizzati a far fronte alle necessità abitative dei coniugi separati legalmente o divorziati, o dei coniugi in fase di separazione o divorzio. La proposta di legge, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale, prevede la stipula di convenzioni con il Ministero di Grazia e Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni di mediazione familiare. Si prevede, inoltre, l'attribuzione di un punteggio per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare ai coniugi separati o divorziati che si trovano in situazione di grave difficoltà economica.

La Giunta regionale, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approverà un regolamento di attuazione che dovrà prevedere, ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo.

Sono esclusi dai benefici della presente legge i coniugi che siano condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, in particolare, per quello di atti persecutori previsto nel decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38.

La proposta di legge è composta da numero cinque articoli ed all'art 5, per il primo anno, si prevede una spesa di euro 200.000 (duecentomila).



*Consiglio Regionale della Campania*

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Agli oneri per l'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.00,00, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".



*Consiglio Regionale della Campania*

Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà

ART.1

Finalità

1. La Regione Campania promuove azioni atte a favorire il mantenimento di un rapporto sereno ed equilibrato dei figli con entrambi i genitori anche dopo la separazione o il divorzio.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte:
  - a ) a garantire le condizioni necessarie per svolgere il ruolo genitoriale, la conduzione di una vita dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa;
  - b) alla realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

ART. 2

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge:
  - a) i coniugi separati legalmente o divorziati;
  - b) i coniugi in fase di separazione o divorzio.

ART. 3

Attuazione

1. La Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, al fine di realizzare reti di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un



*Consiglio Regionale della Campania*

regolamento di attuazione che prevede, ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo, sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti criteri:

- a) reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s. m.;
- c) presenza di un riconosciuto disagio psico – fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;
- d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione.

3. Per le finalità di cui all’art.1, la Regione promuove:

- a. la realizzazione di centri di assistenza e mediazione familiare al fine di favorire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio in particolare per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell’affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);
- b. la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei centri di mediazione familiare;
- c. interventi a sostegno al reddito, per i primi 12 mesi, finalizzati a far fronte alle necessità abitative dei coniugi di cui all’art.2 non assegnatari della casa familiare e in situazione di grave difficoltà economica garantendo, in particolare, le condizioni per continuare a svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale;
- d. l’istituzione di servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l’esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione;
- e. la stipula di convenzioni con il Ministero di Grazia e Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale;



*Consiglio Regionale della Campania*

4. Per gli interventi di cui alla lettera c), comma 3, si istituisce un fondo denominato “Provvidenze a favore dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà” e si stipulano accordi con le aziende territoriali per l’edilizia residenziale competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, individuando forme di concorso totale o parziale nel pagamento di canoni di locazione a favore dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica.
5. Il Regolamento di attuazione prevede, inoltre, l’attribuzione di un punteggio per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare ai coniugi indicati all’articolo 2 in situazione di difficoltà economica.

ART.4

Esclusione dai benefici

1. Sono esclusi dai benefici i coniugi condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, in particolare, per quello di atti persecutori previsto nel decreto legge 23 febbraio 2009, n.11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con legge 23 aprile 2009, n.38.

ART. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri per l’attuazione della presente legge, per il corrente esercizio finanziario, quantificati in euro 200.00,00, si provvede mediante prelievo dalla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con Legge di Bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

ART. 6

Entrata in vigore

1. La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.